

(N. 1776)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 novembre 1956 (V. Stampato N. 1173)*

d'iniziativa dei Deputati **BUZZI, BADALONI Maria, ROMANATO, SORGI, TITOMANLIO Vittoria,
PITZALIS, DAL CANTON Maria Pia, LOZZA, FABRIANI e GOTELLI Angela**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1956

Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento a riposo degli insegnanti elementari che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dal 1° ottobre 1948 al 30 settembre 1954.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti elementari, che hanno raggiunto nel periodo dal 1° ottobre 1948 al 30 settembre 1954 i limiti di età e di servizio previsti dall'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, s'intendono collocati a ri-

poso con decorrenza dal 30 settembre successivo alla data in cui gli insegnanti medesimi hanno maturato i suddetti limiti.

L'eventuale periodo intercorso tra l'effettiva cessazione del servizio e la data del collocamento a riposo di cui al precedente comma, è utile soltanto agli effetti giuridici per la progressione nella carriera, mentre è utile a tutti gli effetti per la determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.